Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Di Palma – Rel. Ragonesi, 26.05.2015, n. 10817

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5267/2013 proposto da:
SOCIETÀ CREDITRICE

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO

- intimato -

avverso il decreto n. R.G. *Omissis*/2009 del TRIBUNALE di MARSALA, depositato il 24/10/2011.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società creditrice ha proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Marsala depositato il 24.10.11 con cui veniva respinta l'opposizione allo stato passivo del fallimento della srl, dal quale il credito da essa vantato era stato ammesso in via chirografaria e non privilegiata.

La causa veniva rimessa all'adunanza in Camera di Consiglio a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., sull'assunto della tardività del ricorso.

All'udienza del 6.5.14 la ricorrente veniva rimessa in termini per la notifica del ricorso sulla considerazione che la tempestiva notifica era imputabile ad inadempimenti della cancelleria del giudice a quo.

Rinnovata la notifica, non ha resistito la curatela fallimentare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente con sei motivi di ricorso lamenta, sotto diversi profili di violazione di legge e omessa e insufficiente motivazione, il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2752, terzo comma, c.c. sulla somma ammessa al passivo, nonostante essa società avesse pagato alla Agenzia delle Entrate in qualità di fideiussore il debito tributario per IVA facente capo alla garantita fallita srl.

Il ricorso appare fondato.

Il decreto del Tribunale di Marsala ha rigettato l'opposizione sul punto osservando che nessuna prova documentale ai sensi della L. Fall., art. 99, era stata fornita dalla allora opponente in ordine alla natura privilegiata del credito fatto valere nulla risultando in proposito dal decreto ingiuntivo non opposto prodotto a fondamento della domanda.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nella disciplina della L. Fall., art. 99, come risultante dalla riforma operata dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento non è un giudizio d'appello, pur avendo natura impugnatoria (Cass. 25 febbraio 2011 n. 4708; ord. 22 febbraio 2012 n.

Ex Parte Creditoris

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

2677), sicché la disciplina applicabile deve essere ricercata nello stesso art. 99 cit. (Cass. 22 marzo 2010 n. 6900) che, come correttamente osservato dal tribunale, prevede che l'opponente deve, a pena di decadenza, indicare specificatamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti.

In tal senso è già stato chiarito che, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l'esame nel merito dell'opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 4, a pena di decadenza). (Cass. 493/12).

Nel caso di specie, lo stesso decreto impugnato da atto che il decreto ingiuntivo è stato depositato ma assume che dallo stesso non si rilevi la natura privilegiata del credito. Tale assunto non appare corretto poiché nel ricorso contenente la richiesta di decreto ingiuntivo, allegato al provvedimento emesso in conformità dal giudice, (di cui questa Corte può prendere visione trattandosi di questione processuale) è espressamente indicato che la somma richiesta era conseguente alla restituzione effettuata all'Agenzia delle Entrate da parte della società ricorrente, in qualità di fideiussore, di un rimborso per IVA (è espressamente indicata nel ricorso la norma relativa).

Risultando quindi documentata la natura del credito in forza del medesimo decreto ingiuntivo, deve ritenersi che non si sia verificata alcuna decadenza L. Fall., ex art. 99.

Il ricorso va quindi accolto. Il decreto impugnato va conseguentemente cassato e sussistendo le condizioni di cui all'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con il riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c., comma 3, al credito già ammesso al passivo.
Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito riconosce il privilegio ex art. 2752 c.c., comma 3, al credito già ammesso al passivo; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2015

Ex Parte Creditoris

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy